



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

## REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 2025

### Definizione e criteri regolamentari

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano del CSI (art. 14 Statuto), è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale e dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza (art. 15 St.) e può svolgersi in sessione ordinaria o straordinaria (art. 16 St.).
2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva dell'anno 2025 e si applicano, nelle sole parti che interessano, anche ad eventuali elezioni suppletive.

### Periodo di svolgimento

3. L'Assemblea Nazionale elettiva è convocata dal Presidente del C.S.I. a seguito di delibera del Consiglio Nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni e celebrata nell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 16, comma 1, St.) e, per l'anno 2025, nel periodo intercorrente tra il 01.03 ed il 15.03.2025 (Assisi – 14/03/2025).

L'assemblea nazionale elettiva elegge, con votazioni separate e distinte, il Presidente Nazionale e ne approva il programma di mandato, il Consiglio Nazionale, il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, il Collegio Nazionale dei Probiviri, i componenti della Commissione nazionale giudicante, i Componenti della Corte nazionale di Giustizia sportiva, i Componenti della Procura associativa e, ogniqualvolta previsto, provvede all'integrazione dei componenti degli organi centrali (art. 16, comma 3, St.).

### Composizione dell'Assemblea Nazionale elettiva

4. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, partecipano con diritto di voto all'Assemblea Nazionale elettiva i legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale.  
I predetti rappresentanti avranno diritto ad un solo voto e non potranno partecipare per delega all'Assemblea (art. 15 St.).



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

5. Partecipano altresì con diritto di voto all'Assemblea Nazionale elettiva, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, i delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità:

- a) Comitati Territoriali con numero di affiliati fino a 200: n. 1 delegato;
- b) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 201 e 500: n. 2 delegati;
- c) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 501 e 1000: n. 3 delegati;
- d) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 1001 e 1500: n. 4 delegati;
- e) Comitati Territoriali con numero di affiliati da 1501 affiliati ed oltre: n. 5 delegati.

Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato alla data del 30.06.2024 (ossia alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale), divisi, per il numero dei delegati ammessi come previsto al comma 1 del presente articolo, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore.

Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti dell'Assemblea Nazionale elettiva i componenti del Consiglio Territoriale come di seguito indicato:

- a) il primo delegato sarà sempre il Presidente Territoriale eletto;
- b) i successivi delegati saranno i consiglieri territoriali eletti sulla base del numero dei voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, del numero di delegati ammessi. I componenti del Consiglio Territoriale che non rientrano nel numero dei delegati effettivi assumono il ruolo di supplenti.

In caso di indisponibilità dei delegati effettivi, parteciperà il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo maggior numero di preferenze, in ordine decrescente, nelle Assemblee Territoriali. In mancanza, il numero dei voti del Comitato Territoriale sarà espresso dai delegati rimasti.

Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Nazionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'assemblea perché si possa procedere alla individuazione e convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri dell'Assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea (art. 17, co. 2, St.).

## **Convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva del 2025**

6. L'assemblea nazionale elettiva è convocata, in prima convocazione, per il giorno 13/03/2025 alle ore 07.00 e in seconda convocazione per il giorno 14/03/2025 alle ore 17.30, presso la Domus Pacis, in via della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli - Assisi. La convocazione ha indicato il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito all'art. 15, comma 1, dello Statuto (cfr. allegato). I delegati, al tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale di appartenenza dove riceveranno la convocazione dell'Assemblea di loro pertinenza (art. 17, co. 1, St.).



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025



**7.** A seguito delle modifiche allo Statuto da parte dell'Assemblea straordinaria del giugno 2024, il presente regolamento specifica le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature all'assemblea ordinaria del Centro Sportivo Italiano APS.

**8.** Entro 10 giorni dalla celebrazione dell'assemblea territoriale è fatto obbligo a ciascun comitato territoriale di comunicare agli uffici della Presidenza Nazionale il nominativo del presidente territoriale eletto nonché l'elenco dei consiglieri eletti in ordine decrescente sulla base dei voti ottenuti da ciascuno di essi. La convocazione dell'assemblea, oltre che dare atto di tale deposito, deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire soltanto in maniera informatica.

**9.** I delegati che intendono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno devono farne richiesta scritta al consiglio nazionale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea nazionale.

**10.** La "Commissione per i poteri e le garanzie" è composta da 5 tesserati nominati dal Consiglio nazionale o, per delega conferita dallo stesso, dalla Presidenza nazionale. La "Commissione per i poteri e le garanzie" ha i seguenti compiti:

a) ricevere le candidature per l'elezione del presidente nazionale, del consiglio nazionale, del Presidente e dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti, del collegio nazionale dei probiviri, dei componenti della Commissione nazionale giudicante, dei Componenti della Corte nazionale di Giustizia sportiva, della Procura associativa e accertarne la regolarità e pubblicare le liste dei candidati ammessi tramite il sito "[www.centrosportivoitaliano.it](http://www.centrosportivoitaliano.it)";

b) accertare il diritto di partecipazione e di voto dei delegati all'assemblea nazionale e procedere al loro relativo accredito;

c) organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La commissione per i poteri e le garanzie, all'atto del suo insediamento, elegge tra i suoi componenti il presidente.

La commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I componenti della commissione per i poteri e le garanzie non devono fare parte degli organi associativi nazionali in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche nazionali per le quali l'assemblea dovrà votare.

Il componente della commissione che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma precedente decade immediatamente dall'incarico e deve essere sostituito dal consiglio nazionale o, per delega conferita dallo stesso, dalla presidenza nazionale da un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

## Partecipazione

**11.** Assistono all'assemblea nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15, co. 5, dello Statuto, senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente nazionale;
- i componenti del consiglio nazionale;
- i consiglieri di presidenza;
- i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- i membri degli Organi centrali di giustizia;
- i candidati alle cariche associative;
- il Presidente onorario, se nominato;
- l'Assistente Ecclesiastico;
- i Presidenti dei Comitati Regionali;
- le persone invitate dal Presidente Nazionale;

**12.** Ogni delegato, previa richiesta formulata, di norma, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, può intervenire all'assemblea.

## Svolgimento dell'assemblea nazionale

**13.** Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'assemblea nazionale, la commissione per i poteri e le garanzie provvede ad accreditare i delegati legittimati a partecipare all'assemblea, assegnando il numero di voti a ciascuno attribuiti ai sensi degli artt. 15 e 17, dello Statuto.

**14.** L'assemblea elettiva in sessione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari aventi titolo a partecipare ai lavori.

L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorse almeno 24 ore dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari (art. 16, co. 7, St.).

**15.** Il presidente nazionale, dichiarata aperta l'assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i consiglieri nazionali presenti.

**16.** Vengono quindi elette le commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli scrutatori nel numero richiesto dalla commissione per i poteri e le garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'assemblea.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025



**17.** I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'assemblea nazionale sono assicurati dalla presidenza nazionale che provvederà anche a designare il segretario verbalizzante e i suoi eventuali collaboratori. Tali nominativi vanno comunicati all'assemblea.

**18.** L'assemblea delibera preliminarmente sulle questioni controverse in merito all'ammissione dei delegati partecipanti e rimette alla stessa da parte della commissione per i poteri e le garanzie o sollevate in aula.

Su tali questioni deliberano i delegati ammessi senza riserva alcuna. Il presidente, tuttavia, deve acquisire agli atti e far verbalizzare ogni osservazione ed ogni reclamo avanzati in merito.

**19.** Aperti i lavori, il presidente svolge, a nome del consiglio nazionale, la relazione relativa al programma di mandato.

**20.** Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione della relazione.

**21.** Durante il corso dei lavori il presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, qualora venga richiesta anche da un solo delegato concedere la verifica dei poteri; in caso di diniego è consentito appello all'assemblea.

**22.** Non possono essere trattati e discussi dall'assemblea argomenti inseriti nell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, qualora al momento della discussione non sia presente il delegato proponente, a meno che un altro delegato partecipante all'assemblea non li faccia propri.

**23.** Il presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

**24.** In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 16, co. 8, dello Statuto su ogni argomento l'assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti partecipanti alla votazione, salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente Nazionale e per le altre ipotesi specificamente disciplinate dallo Statuto. Le schede bianche rilevano ai fini del quorum deliberativo. Le astensioni e i voti nulli non rilevano.

**25.** In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 16, co. 5, dello Statuto, le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazioni a scheda segreta oppure in modalità elettronica, utilizzando una piattaforma digitale, che garantisce l'anonimato, la segretezza e la



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

congruità delle preferenze espresse dagli elettori, ed è altresì coerente con le raccomandazioni sull' "e-voting" del Comitato dei Ministri del Consiglio Europeo.

**26.** Le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi nazionali, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea su proposta del presidente.

**27.** Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso gli uffici della presidenza nazionale gli atti relativi alla stessa: verbale, verbale della commissione per i poteri e le garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi nazionali.

**28.** Il presente Regolamento è integrato dalle norme statutarie per l'elezione del presidente nazionale, del consiglio nazionale, del presidente e dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri, dei componenti della Commissione nazionale giudicante, dei Componenti della Corte nazionale di Giustizia sportiva, dei componenti della Procura associativa.

## Elezione del Presidente nazionale

**29.** L'assemblea Nazionale elegge il Presidente Nazionale ogni quattro anni, su collegio unico nazionale, con elezione diretta e segreta (art. 20, co. 1, St.).

**30.** Chi intende candidarsi a Presidente Nazionale deve aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale (art. 57 St.).

**31.** Il Presidente Nazionale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati (art. 21 St.).

**32.** La candidatura alla carica di Presidente Nazionale deve essere presentata da un tesserato al C.S.I. e deve essere firmata, per accettazione.

La candidatura deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- I. i dati anagrafici del candidato;

- II. la dichiarazione di aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale con l'indicazione della relativa struttura associativa e del periodo temporale in cui è stata rivestita tale carica;

- III. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;

- IV. dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto.

- V. dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025



Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

**33.** Le candidature alla carica di Presidente Nazionale vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 27 gennaio 2025.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [presidenzacsil@legalmail.it](mailto:presidenzacsil@legalmail.it), la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

**34.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature e compila quindi la lista per l'elezione del presidente nazionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) luogo e data di nascita;
- b) numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- c) associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**35.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente nazionale, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**36.** Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea nazionale ai candidati alla carica di presidente nazionale deve essere garantito l'accesso agli organi di comunicazione del CSI a tutti i livelli per presentare e illustrare il loro programma.

A tal proposito gli stessi possono intervenire a tutte le assemblee a livello territoriale e regionale del CSI e, se lo richiedono, avere in occasione delle stesse la possibilità di illustrare il loro programma nei termini, coi tempi e le modalità che saranno stabiliti dai singoli presidenti delle assemblee. Nell'ipotesi in cui il candidato non goda di tali opportunità, potrà adire la commissione per i poteri e le garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

**37.** Ciascun candidato alla carica di presidente nazionale ha il diritto di partecipare all'assemblea nazionale elettiva unitamente ad un gruppo di suoi collaboratori, nel numero massimo di 5 e purché tesserati al CSI.

**38.** Nel corso dell'assemblea nazionale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di presidente nazionale per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati, ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica. Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'assemblea all'apertura dei suoi lavori.

**39.** Le operazioni di voto per l'elezione del presidente nazionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni delegato vota nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

**40.** Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

**41.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati.

**42.** È proclamato eletto Presidente Nazionale:

**a)** Il candidato che ottiene il consenso, anche in caso di ballottaggio, della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, considerati come tali anche le schede bianche ed escluse le schede nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera b), a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente il Presidente Nazionale uscente e i componenti della Presidenza Nazionale uscente rimarranno in carica in regime di prorogatio, per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

**b)** Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, considerati come tali anche le schede bianche, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente il Presidente Nazionale uscente e i componenti della Presidenza Nazionale uscente rimarranno in carica in regime di prorogatio, per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.



## Elezione del Consiglio nazionale

**43.** I consiglieri nazionali, in numero di 32, durano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati (art. 22, co. 1, St.). I consiglieri nazionali sono eletti dall'assemblea nazionale attraverso 3 collegi interregionali che sono così composti:

- a) **Collegio n. 1 "Nord"**: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
- b) **Collegio n. 2 "Centro"**: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
- c) **Collegio n. 3 "Sud e Isole"**: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Nazionale dovrà essere comunque garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a dieci (art. 23, co. 4. St.).

Il Collegio che conta il maggior numero di affiliati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 del presente regolamento, elegge 16 consiglieri, gli altri due collegi 8 consiglieri ciascuno. È consentita la candidatura in un solo Collegio (art. 23, co. 2, St.).

**44.** Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere comunque garantita la presenza nei singoli collegi di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- a) collegio che elegge 16 consiglieri: almeno 6 candidati di ogni genere;
- b) collegi che eleggono 8 consiglieri: almeno 2 candidati di ogni genere.

**45.** Nel caso in cui non dovesse essere rispettata la rappresentanza di genere come quantificata nel precedente articolo, il singolo collegio perderà l'assegnazione di un numero di consiglieri nazionali pari a quello non rispettato per il genere ed il numero di consiglieri nazionali verrà ridotto di conseguenza.

**46.** Possono candidarsi alla carica di consigliere nazionale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.).

**47.** La candidatura alla carica di consigliere nazionale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- I. i dati anagrafici del candidato;
- II. la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza, che non deve necessariamente avere sede nella circoscrizione elettorale per la quale viene presentata la candidatura;
- III. il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

IV. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.

V. la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lettera G) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

**48.** Le candidature alla carica di consigliere nazionale vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie - entro le ore 20:00 del 27 gennaio 2025.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *presidenzacs@legalmail.it*, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

**49.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e compila quindi le seguenti liste:

Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Collegio n. 1 "Nord";

Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Collegio n. 2 "Centro";

Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Collegio n. 3 "Sud e Isole".

In ciascuna lista i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) luogo e data di nascita;
- b) numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- c) associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica le liste dei candidati per il consiglio nazionale all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e territoriale.

**50.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di consigliere nazionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025



**51.** Le operazioni di voto per l'elezione del consiglio nazionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

Ogni delegato vota per il Collegio elettorale al quale appartiene per territorio ed esprime il voto nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

**52.** Nell'espressione del voto (che dovrà essere espresso mediante la scrittura del cognome e nome del candidato) deve essere rispettato il rapporto di genere come segue:

a) collegio che elegge 16 consiglieri: n. 5 preferenze di cui due rappresentanti genere diverso. In caso di violazione verrà ritenuto non valido l'ultimo voto di preferenza dell'altro genere.

b) collegi che eleggono 8 consiglieri: n. 3 preferenze di cui un rappresentante di genere diverso. In caso di violazione verrà ritenuto non valido l'ultimo voto di preferenza dell'altro genere.

**53.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila per ciascun Collegio la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti e secondo le seguenti prescrizioni:

a) se all'esito dello scrutinio non sarà rispettata la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto dall'art. 44 del presente regolamento, i candidati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della misura prescritta per ogni Collegio.

b) in caso di parità di voti, precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

**54.** La commissione per i poteri e le garanzie rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati e proclama eletti "consiglieri nazionali" i candidati inclusi dal posto 1 al posto 16 nel Collegio che conta il maggior numero di affiliati e i candidati inclusi dal posto 1 al posto 8 negli altri due Collegi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del presente regolamento.

## **Elezione del Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti**

**55.** Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

Il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti vengono eletti dall'assemblea con due votazioni separate.

Possono candidarsi alla carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti i soggetti, anche non tesserati, che siano iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti (art. 32 St.).



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

**56.** La candidatura alla carica di Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
- b) la dichiarazione di essere iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione stessa;
- c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto, salvo quanto richiesto in tema di tesseramento.
- d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

**57.** Le candidature alla carica di Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie - entro le ore 20:00 del 27 gennaio 2025.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [presidenzacs@legalmail.it](mailto:presidenzacs@legalmail.it), la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

**58.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate verificando contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

**59.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**60.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato



entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**61.** Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del collegio dei Revisori dei conti si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

**62.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati e proclama eletto quale presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea.

### **Elezione degli altri membri Collegio nazionale dei revisori dei conti**

**63.** Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto, oltre che dal Presidente, eletto secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

I due componenti effettivi e i due componenti supplenti vengono eletti dall'assemblea con votazione separata da quella di elezione del Presidente, secondo le modalità che seguono.

Possono candidarsi a componente del Collegio nazionale dei revisori dei conti (diverso dal Presidente) i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione (art. 32, co. 1, St.).

**64.** La candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti (diverso dal Presidente) deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate in ambito professionale o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...; iscrizione all'Albo dei revisori con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Sono validi i diplomi di laurea conseguiti col vecchio ordinamento, quelli triennali e quelli quinquennali.

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto, salvo quanto richiesto in tema di tesseramento.

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI. La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

**65.** Le candidature alla carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 27 gennaio 2025. Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [presidenzacsil@legalmail.it](mailto:presidenzacsil@legalmail.it), la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

**66.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

**67.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**68.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**69.** Le operazioni di voto per l'elezione dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

**70.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea, limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti membri effettivi del collegio i primi 2 candidati della graduatoria dei votati, membri supplenti i 2 che li seguono immediatamente.

## Elezione del Collegio nazionale dei probiviri

**71.** Il collegio nazionale dei probiviri è composto da nove membri, tesserati al C.S.I., eletti dall'assemblea nazionale su collegio unico nazionale (art. 37, co. 1, St.).

**72.** Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente del Collegio nazionale dei Probiviri devono essere tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva e devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale (art. 57, co. 3, St.).

**73.** La candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei probiviri deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale;

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

**74.** Le candidature alla carica di componente del Collegio nazionale dei Probiviri vanno presentate presso gli uffici della Presidenza nazionale del CSI in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 27 gennaio 2025.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [presidenzacs@legalmail.it](mailto:presidenzacs@legalmail.it), la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

**75.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando la sussistenza dei requisiti previsti.

**76.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del Collegio nazionale dei Probiviri nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) luogo e data di nascita;
- b) numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- c) associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**77.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per il Collegio nazionale dei Probiviri, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri uscente. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**78.** Le operazioni di voto per l'elezione del Collegio nazionale dei Probiviri si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere sino a tre preferenze.

**79.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti membri del collegio i primi 9 candidati della graduatoria dei votati.



## Elezione dei componenti della Commissione nazionale giudicante

**80.** La commissione nazionale giudicante è composta da 5 membri, eletti dall'assemblea nazionale su collegio unico nazionale.

**81.** Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente della commissione nazionale giudicante devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale (art. 57, St.).

**82.** La candidatura deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
  - b) la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale;
  - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.
  - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

**83.** Le candidature alla carica di componente della Commissione nazionale giudicante vanno presentate presso gli uffici della Presidenza nazionale del CSI in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 27 gennaio 2025.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [presidenzacs@legalmail.it](mailto:presidenzacs@legalmail.it), la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

**84.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando la sussistenza dei requisiti previsti.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

**85.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei componenti della Commissione nazionale giudicante nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

a) luogo e data di nascita.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**86.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per i componenti della Commissione nazionale giudicante, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri uscente. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**87.** Le operazioni di voto per l'elezione della Commissione nazionale giudicante si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere sino a tre preferenze.

**88.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama gli eletti.

## **Elezione dei componenti della Corte nazionale di giustizia sportiva**

**89.** La Corte nazionale di Giustizia sportiva è composta da 5 membri, eletti dall'assemblea nazionale su collegio unico nazionale.

**90.** Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente della Corte nazionale di Giustizia sportiva devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale (art. 57, St.).

**91.** La candidatura deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;



- b) la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale;
  - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.
  - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

**92.** Le candidature alla carica di componente della Corte nazionale di Giustizia sportiva vanno presentate presso gli uffici della Presidenza nazionale del CSI in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 27 gennaio 2025.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [presidenzacs@legalmail.it](mailto:presidenzacs@legalmail.it), la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

**93.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando la sussistenza dei requisiti previsti.

**94.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei componenti della Commissione nazionale giudicante nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) luogo e data di nascita;

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**95.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature alla Corte nazionale di Giustizia sportiva, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri uscente. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**96.** Le operazioni di voto per l'elezione della Corte nazionale di Giustizia sportiva si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere sino a tre preferenze.

**97.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama gli eletti.

## Elezione dei Procuratori Associativi

**98.** La Procura associativa è composta da un numero di membri fino a 5 (Procuratore Associativo della I Sezione, Procuratore Associativo della II Sezione più fino a un massimo di n. 1 sostituto procuratore per la I sezione e fino a un massimo di n. 2 sostituti procuratori per la II sezione), eletti dall'assemblea nazionale su collegio unico nazionale.

**99.** Coloro che intendono candidarsi alla carica di Procuratore Associativo devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale (art. 57, St.).

**100.** La candidatura deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
  - b) la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale;
  - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
  - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

**101.** Le candidature alla carica di Procuratore associativo vanno presentate presso gli uffici della Presidenza nazionale del CSI in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 27 gennaio 2025.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [presidenzacsil@legalmail.it](mailto:presidenzacsil@legalmail.it), la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

**102.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando la sussistenza dei requisiti previsti.

**103.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei Procuratori Associativi nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) luogo e data di nascita;

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**104.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature al ruolo di Procuratore Associativo, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri uscente. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**105.** Le operazioni di voto per l'elezione dei Procuratori associativi si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere sino a una preferenza.

**106.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama gli eletti.



## Elezione dei sostituti procuratori

**107.** La Procura associativa è composta da un numero di membri fino a 5 membri (Procuratore Associativo della I Sezione, Procuratore Associativo della II Sezione, più fino a un massimo di 1 sostituto procuratore per la I sezione e fino a un massimo di n. 2 sostituti procuratori per la II sezione), eletti dall'assemblea nazionale su collegio unico nazionale. I Procuratori Associativi per la I e per la II Sezione vengono eletti secondo quanto previsto ai punti precedenti.

**108.** Coloro che intendono candidarsi alla carica di sostituto procuratore della Procura associativa devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale (art. 57, St.).

**109.** La candidatura deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
  - b) la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro affiliato al CSI di appartenenza e relativo comitato territoriale;
  - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.
  - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
  - e) la candidatura alla prima o alla seconda sezione della Procura Associativa;
- Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI. La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

**110.** Le candidature alla carica di sostituto procuratore della Procura associativa vanno presentate presso gli uffici della Presidenza nazionale del CSI in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 27 gennaio 2025. Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [presidenzacs@legalmail.it](mailto:presidenzacs@legalmail.it), la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

**111.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando la sussistenza dei requisiti previsti.



**112.** La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei componenti della Procura Associativa Nazionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

a) luogo e data di nascita;

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

**113.** Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature alla Procura associativa, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri uscente. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

**114.** Le operazioni di voto per l'elezione dei sostituti procuratori della Procura associativa si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere sino a tre preferenze.

**115.** Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama gli eletti.

### **Norme generali relative alle candidature**

**116.** Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea (art. 8, delibera C.N. Coni n. 1623/2018 del 18.12.2018).

**117.** Non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per le cariche di consigliere nazionale in più collegi. Qualora ciò si verificasse la commissione per i poteri e le garanzie riterrà valida la candidatura per la circoscrizione nella quale ha sede la società per la quale il candidato è tesserato.



**118.** Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 58 dello Statuto, sono incompatibili:

- a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;
- b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;
- c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;
- d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;
- e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.

Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi simili al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale (art. 57, co. 2, St.).

**119.** Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal precedente articolo, dovranno optare entro 30 giorni dalla proclamazione fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento (art. 57, co. 3, St.).

### **Norme generali per le operazioni elettorali**

**120.** Il voto per l'elezione di tutti gli organi nazionali deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati accreditati all'assemblea nazionale dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento all'atto dell'accreditamento.

**121.** I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della commissione per i poteri e le garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali. Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche nazionali.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

**122.** Ciascun delegato vota nel seggio nel quale è stato inserito l'ente affiliato stesso. Deve presentarsi al seggio esibendo il cartellino di accredito all'assemblea e un documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

**123.** Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

**124.** Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password personale ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: presidente, consiglio, presidente del collegio dei revisori dei conti, componenti del collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

**125.** Le schede per l'elezione dei vari organi - presidente, consiglio, presidente collegio dei revisori, componenti collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri - devono essere di colore diverso; se possibile, devono essere di colore diverso o comunque facilmente distinguibili tra di loro anche le schede dei 3 collegi per eleggere il consiglio nazionale.

**126.** In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

**127.** Ogni delegato riceve per ogni voto allo stesso attribuito:

- a) la scheda per l'elezione del presidente nazionale;
- b) la scheda del collegio elettorale di appartenenza per l'elezione del consiglio nazionale;
- c) la scheda per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) la scheda per l'elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- e) la scheda per l'elezione del collegio nazionale dei probiviri;
- f) la scheda per l'elezione della Commissione nazionale Giudicante;
- g) la scheda per l'elezione della Corte nazionale di Giustizia sportiva;
- h) la scheda per l'elezione dei Procuratori Associativi;
- i) la scheda per l'elezione dei sostituti procuratori della Procura associativa.

La commissione per i poteri e le garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire, la segretezza del voto. Resta salva la facoltà di ciascun delegato di ricevere schede singole per una o per più di una delle cariche da eleggere.



**128.** Per l'elezione del Consiglio Nazionale il voto si esprime mediante la scrittura del cognome e nome del candidato prescelto, oppure con una X o segno equipollente accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

Per le altre votazioni il voto si esprime con una X o segno equipollente accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

**129.** Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, qualora si sia votato col sistema elettronico la commissione per i poteri e le garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- a) elezione del presidente nazionale;
- b) elezione del consiglio nazionale (nell'ordine i Collegi 1 - 2 - 3);
- c) elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- e) elezione del collegio nazionale dei probiviri;
- f) elezione della commissione nazionale giudicante;
- g) elezione della corte nazionale di giustizia sportiva;
- h) elezione dei procuratori associativi;
- i) elezione dei sostituti procuratori della procura associativa.

**130.** Qualora si sia votato col sistema manuale, ultimate tutte le operazioni di voto, ciascun seggio inizia lo scrutinio delle schede col seguente ordine:

- a) schede per l'elezione del presidente nazionale;
- b) schede per l'elezione del consiglio nazionale;
- c) schede per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) schede per l'elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- e) schede per l'elezione del collegio nazionale dei probiviri;
- f) schede per l'elezione della commissione nazionale giudicante;
- g) schede per l'elezione della corte nazionale di giustizia sportiva;
- h) schede per l'elezione dei procuratori associativi;
- i) schede per l'elezione dei sostituti procuratori della procura associativa.

**131.** La decisione sulla validità delle schede è assunta dal presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla commissione per i poteri e le garanzie, la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

# PROTAGONISTI DEL DOMANI

NELLO SPORT E NEL PAESE

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE - Assisi, 14/16 marzo 2025

**132.** Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla commissione per i poteri e le garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

**133.** La commissione per i poteri e le garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al presidente dell'assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.